



---

# *Regolamento dei Mercatini del Riuso*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2017

## **Indice**

<b>ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ.....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 2 - ISTITUZIONE DEI MERCATINI DEL RIUSO .....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 3 - PERIODICITÀ DELLO SVOLGIMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 6 - ORGANIZZATORE .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 7 - AREE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 8 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 9 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 10 - PROVVEDIMENTI SANZIONATORI .....</b>	<b>6</b>

### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la vendita, il baratto, l'esposizione e la proposta di vendita, su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di **oggetti propri usati di modico valore**, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art 7-sexies "Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato", della Legge 13/2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recanti misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" e dall'art. 180-bis "Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti" del D.Lgs. n. 152/2006 "T.U. Ambiente".
2. I mercatini del riuso non costituiscono attività commerciale ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i. e sono quindi esentati dagli obblighi derivanti dalla normativa in materia di commercio.
3. I mercatini del riuso perseguono le seguenti finalità:
  - a. sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
  - b. promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
  - c. assegnare un ruolo fondamentale nell'ambito della prevenzione nella gestione dei rifiuti al riutilizzo, inteso come "operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 152/2006 ed in coerenza con gli obiettivi previsti dalla Legge Regionale 05 ottobre 2015, n. 16, recante "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi);
  - d. promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
  - e. ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
  - f. contribuire all'obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti evitando efficacemente l'accumulo degli stessi;
  - g. promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale;
  - h. favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio;
  - i. promuovere azioni di valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa insediate stabilmente nelle aree interessate dalle manifestazioni di cui al presente regolamento.

### **Art. 2 - Istituzione dei mercatini del riuso**

1. I mercatini del riuso sono istituiti con apposita delibera di Giunta comunale, su iniziativa diretta dell'Amministrazione o in accoglimento di una proposta avanzata da altro soggetto con le modalità di cui all'art. 6.
  2. In area contigua a quella in cui hanno luogo i mercatini del riuso possono svolgersi manifestazioni o iniziative riservate alla partecipazione di:
    - a. coloro che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art. 4 – comma 2 lett. h) del D.Lgs. n. 114/1998;
-

- b. coloro che espongono per la vendita articoli filatelici numismatici e mineralogici senza prevalente finalità commerciale;
- c. i minori di anni diciotto, nel caso di manifestazioni a loro riservate.

### **Art. 3 - Periodicità dello svolgimento**

1. I mercatini del riuso possono svolgersi una tantum o con cadenza periodica. Con la delibera di Giunta comunale di istituzione di ogni mercatino viene definita anche la relativa periodicità.

### **Art. 4 - Soggetti ammessi**

1. La partecipazione al mercatino è riservata a privati (persone fisiche maggiorenni) o associazioni regolarmente costituite ai sensi di legge che scambiano o vendono in modo sporadico ed occasionale beni di proprietà, usati e di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.
2. Sono escluse dalla partecipazione le imprese iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. ed i soggetti di cui al precedente art. 2 comma 2.
3. I soggetti che intendono partecipare ai mercatini del riuso devono presentare all'organizzatore apposita istanza contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiarano:
  - a. di partecipare al mercatino come privato (persona fisica) o legale rappresentante di associazione regolarmente costituita. Il legale rappresentante che non partecipa direttamente deve indicare nell'atto sostitutivo di notorietà anche i nomi ed i dati anagrafici degli eventuali incaricati;
  - b. di aver preso visione delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni previste nell'atto di istituzione della specifica manifestazione;
  - c. che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino del riuso a cui partecipano sono propri, usati e di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, ai sensi all'art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e delle finalità di cui all'art. 180 bis del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010.

### **Art. 5 - Modalità di partecipazione**

1. Il soggetto ammesso a partecipare al mercatino del riuso deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altri soggetti.
  2. Agli espositori è vietato:
    - a. recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi;
    - b. effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
    - c. vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio".
  3. Non sono assolutamente consentite l'esposizione e la vendita di cose nuove o di recente fabbricazione, anche artigianale, comprese le imitazioni di oggetti antichi e/o oggetti di antiquariato. Le cose esposte devono essere usate e naturalmente in buone condizioni e pulite.
  4. Con atto della Giunta comunale possono essere specificamente definite:
    - a. le modalità di adesione e partecipazione ai mercati del riuso, le giornate e gli orari di svolgimento nonché l'individuazione delle aree destinate a tali manifestazioni;
-

- b. le modalità di allestimento dei banchi di vendita, le condizioni per lo stazionamento delle attrezzature e per l'esposizione della merce;
  - c. eventuali criteri di priorità per la partecipazione;
  - d. eventuali tariffe per l'assegnazione dello spazio espositivo.
5. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.

#### **Art. 6 - Organizzatore**

1. L'organizzazione e/o gestione del mercatino del riuso può essere affidata da parte del Comune ad un soggetto terzo.
  2. Le proposte di istituzione di mercatini presentate da soggetti terzi che si candidano a gestirne l'organizzazione devono contenere:
    - a. i dati del soggetto che si propone come organizzatore (consorzio/comitato di operatori commerciali dell'area in cui si intende svolgere il mercatino, associazioni iscritte all'Elenco delle libere forme associative, ONLUS o privati)
    - b. luogo di svolgimento, con indicazione spazi espositivi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori, adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento nonché l'accesso agli esercizi commerciali ed alle attività di somministrazione alimenti e bevande insediate nell'area in cui si svolge il mercatino, rappresentati in idoneo elaborato grafico
    - c. periodicità
    - d. giorni e orari
    - e. altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso (quali: l'organizzazione di manifestazioni collaterali quali quelle indicate all'art 2 co.2 o mercatini degli hobbisti).
  3. La gestione è prioritariamente assegnata ad un'associazione locale che abbia tra le proprie finalità la promozione di attività socio-ricreative, turistiche, culturali e di valorizzazione dell'ambiente e del territorio in genere.
  4. Il dirigente dell'area interessata procede all'affidamento in gestione che, stante la natura dell'oggetto non è in grado di sviluppare una significativa attività di tipo commerciale e imprenditoriale, può avvenire anche direttamente secondo i seguenti criteri preferenziali:
    - a. sede nel territorio comunale oppure operatività con incidenza significativa, per dimensionamento e diffusione della propria attività, nel medesimo territorio comunale;
    - b. compatibilità dell'attività esercitata ai sensi del precedente comma 2;
    - c. accertata capacità di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento in termini di risorse organizzative e umane;
  5. In caso di accoglimento del progetto presentato, l'organizzazione e/o gestione del mercatino è affidata al soggetto proponente, sulla base di apposita convenzione. In caso di mercatino istituito e organizzato su iniziativa dell'Amministrazione comunale, quest'ultima, qualora non ritenga di gestirlo direttamente, può affidarne la gestione, mediante analoga convenzione, ad un soggetto appositamente individuato.
  6. Il soggetto gestore:
    - a. rappresenta il referente unico dell'Amministrazione comunale per l'organizzazione e/o gestione del mercatino ad esso affidata;
-

- b. sottoscrive con il Comune un'apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento dello stesso;
  - c. pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercatino;
  - d. provvede all'organizzazione del mercatino e all'assegnazione degli spazi;
  - e. dispone gli spazi espositivi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori, adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento nonché l'accesso agli esercizi commerciali ed alle attività di somministrazione alimenti e bevande insediate nell'area in cui si svolge il mercatino;
  - f. provvede al pagamento all'Amministrazione Comunale di quanto dovuto per il canone di occupazione suolo pubblico ed ogni altro onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercatino, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni, che potranno essere accordate anche come forma di sostegno all'iniziativa, in ragione delle sue finalità sociali e ambientali;
  - g. ammette alla partecipazione al mercatino soltanto i soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
  - h. vigila affinché gli operatori partecipanti al mercatino rispettino quanto previsto dal presente Regolamento segnalando alla Polizia Municipale eventuali abusi o irregolarità;
  - i. provvede alla copertura assicurativa RCT per eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e alle proprietà di terzi;
  - j. promuove lo svolgimento di attività collaterali utili a diffondere la cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse prima che diventino rifiuti.
7. Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno che i singoli operatori possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

#### **Art. 7 - Aree per lo svolgimento dei mercatini**

1. Per lo svolgimento dei mercatini del riuso l'Amministrazione Comunale rende disponibili, compatibilmente con la programmazione generale degli eventi, le aree e le strutture pubbliche (piazze, parchi, sale e padiglioni) abitualmente utilizzate per eventi.
2. Nel valutare i progetti dei mercatini del riuso, l'Amministrazione comunale verifica che le aree proposte abbiano caratteristiche idonee (presenza di sufficiente illuminazione pubblica, accessibilità, sicurezza, dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.) e superficie adeguata in funzione del numero dei partecipanti previsti.

#### **Art. 8 - Occupazione del suolo pubblico**

1. La concessione di aree pubbliche ad un eventuale soggetto gestore per la realizzazione di mercatini del riuso, può essere data per un massimo di due anni previa stipula di apposita convenzione di pari durata.

#### **Art. 9 - Attività di controllo**

1. I mercatini del riuso sono soggetti, oltre che all'attività di controllo da parte del soggetto gestore, al controllo dell'Amministrazione comunale che la esercita a mezzo della Polizia Municipale.

**Art. 10 - Provvedimenti sanzionatori**

1. In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'art. 6, comma 6, il Comune ha la facoltà di risolvere de jure la convenzione stessa e, conseguentemente, disporre la decadenza della relativa concessione ed per l'occupazione del suolo pubblico. In ogni convenzione deve essere riportata tale clausola risolutiva espressa. In tal caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di sopprimere il mercatino del riuso, di gestirlo direttamente o di affidarlo ad un altro soggetto.
2. In caso inosservanza da parte dei partecipanti degli obblighi previsti dal presente regolamento e di eventuali ulteriori obblighi previsti specificamente nelle delibere di istituzione dei mercatini, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le disposizioni e procedure indicate dalla Legge n. 698/1981.